



***Legge di Stabilità 2016.
Sintesi della L. 28/12/2015, n. 208***

*La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha prorogato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato prevedendo l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - per un periodo massimo di 24 mesi, in misura pari al 40% nel limite annuo di 3.250 euro. **Riepiloghiamo di seguito le principali novità che riguardano le disposizioni in ambito lavoristico-fiscale e previdenziale.***

(Fonti: www.ipsoa.it; www.ilsole24ore.com; www.fiscoetasse.com)

**Assunzioni a tempo
indeterminato 2016**

Commi da 178 a 181

L'esonero contributivo, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, è riconosciuto per un **periodo massimo di 24 mesi**, e riguarda il **40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro** – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel **limite massimo di 3.250 euro su base annua**.

Per i datori di lavoro privati, operanti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, viene prevista l'estensione dell'esonero contributivo anche alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro il 30 aprile 2016, disciplinerà la durata temporale e l'entità dell'esonero contributivo, prevedendo, inoltre, una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Le assunzioni incentivate non sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, siano stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che siano stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate anche ex art. 2359 c.c., o correlate tra loro da rapporti interpersonali, riconducibili alla stessa proprietà. Da ciò discende che

potranno essere assunti a tempo indeterminato ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) anche con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, magari stabilizzato, secondo la procedura prevista dall'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, un'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA.

Se viene instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro ridotto (part-time), la misura massima dei 3.250 euro va rapportata in diminuzione con riferimento alla base della durata dell'orario ridotto in rapporto alla previsione della contrattazione collettiva.

Detassazione 2016

Commi da 182 a 191

I commi da 182 a 191 introducono una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il regime tributario specifico consiste, salvo espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore (comma 182), in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Per godere dell'imposta agevolata è necessario che l'erogazione avvenga in esecuzione di **contratti aziendali o territoriali** sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. Se il sostituto d'imposta, tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Per la **piena operatività della norma è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale.**

<p>Gestione separata. Aliquote contributive</p> <p>Lavoratori autonomi Comma 203</p>	<p>Per i lavoratori autonomi, titolari di Partita IVA, iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionati, l'aliquota contributiva per il 2016 è confermata al 27%.</p>
<p>Gestione separata. Aliquote contributive</p> <p>Collaboratori Comma 203</p>	<p>Per le altre categorie di collaboratori (co.co.co., associati in collaborazione con apporto di lavoro e lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui) per cui vige l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata, viene previsto un aumento dell'aliquota pensionistica al 31% a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'art. 1, comma 79, della legge n. 247/07, ha previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche al 32% per il 2017 e al 33% dal 2018. A queste percentuali va, poi, aggiunta l'aliquota dello 0,72% destinata all'assistenza.</p>
<p>Congedo obbligatorio di paternità</p> <p>Comma 205</p>	<p>E' stato prorogato a tutto il 2016 il congedo obbligatorio di paternità (introdotto dalla L. n. 92/2012 - Legge Fornero) per il lavoratore dipendente. Consiste in due giorni da usufruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. E' stata prorogata anche la misura del congedo facoltativo che consiste in ulteriori due giorni da "scomputare" dal periodo di astensione obbligatoria della madre. In relazione all'evento nascita, il lavoratore deve preavvisare il proprio datore di lavoro almeno 15 gg. prima.</p>
<p>Part-time per i lavoratori vicini alla pensione di vecchiaia</p> <p>Comma 284</p>	<p>I lavoratori del settore privato assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time che maturano entro la fine del 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possono chiedere la riduzione del proprio orario di lavoro in misura compresa tra il 40% ed il 60% con copertura pensionistica figurativa e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). In sintesi, tutti i lavoratori a cui mancano meno di 3 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione (63 anni e 7 mesi per gli uomini o 62 anni e 7 mesi per le donne), potrebbero scegliere di lavorare part-time, non perdendo alcunché sul fronte retributivo e sul piano pensionistico. La riduzione di orario di lavoro deve essere oggetto di specifico accordo con l'azienda, compren-</p>

	<p>dente anche la cessazione del rapporto. L'accordo deve essere comunicato all'INPS e alla DTL che dovrà autorizzare la riduzione dell'orario. Successivamente, l'INPS concederà il beneficio della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Le modalità dell'accordo tra le parti dovranno essere definite in un apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016. Il beneficio sarà corrisposto nei limiti delle risorse finanziarie stanziata nell'ambito della Legge di Stabilità (60 milioni nel 2016 e nel 2018 e 120 milioni nel 2017).</p>
<p>Ammortizzatori sociali in deroga</p> <p>Commi 304 e 307</p>	<p>Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l'anno 2016) degli ammortizzatori sociali in deroga.</p>
<p>Indennità di disoccupazione DIS-COLL</p> <p>Comma 310</p>	<p>Viene prorogata a tutto il 2016 l'indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. La DIS-COLL è riconosciuta nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.</p>
<p>Aliquota al 5% per le cooperative sociali</p> <p>Comma 960</p>	<p>E' introdotta una nuova aliquota IVA del 5% applicabile dalle cooperative sociali e loro consorzi per le prestazioni socio sanitarie-educative-assistenziali rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale nei confronti dei soggetti appartenenti a determinate categorie "svantaggiate". Nello specifico, le categorie sono le seguenti: anziani-inabili-adulti-tossicodipendenti e malati di AIDS - handicappati psicofisici - minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza - persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo - persone detenute - donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.</p> <p>Sotto il profilo oggettivo, fruiscono dell'aliquota agevolata del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle prestazioni e arti sanitarie soggette a vigilanza" (n. 18, art. 10, co. 1, DPR 633/72); • le "prestazioni di ricovero e cura (...), compresa la

somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali” (n. 19, art. 10, co. 1, DPR 633/72);

- *le “prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (...), comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici” (n. 20, art. 10, co. 1, DPR 633/72);*
- *le “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (n. 21, art. 10, co. 1, DPR 633/72);*
- *le “prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili” (n. 27-ter, art. 10, co. 1, DPR 633/72).*

Per i **contratti** stipulati dalle cooperative sociali entro il **31.12.2015** rimarrà *“alternativamente applicabile l’aliquota agevolata del 4% (...) ovvero il regime di esenzione”*.

L’**aliquota agevolata** si applicherà alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016).

È il caso di segnalare che:

1. le **cooperative non sociali** e loro consorzi applicano per le prestazioni in esame **l’aliquota IVA del 22%**;
2. per le **cooperative sociali** è stata eliminata la possibilità di optare per il **regime di esenzione IVA** in alternativa all’applicazione dell’aliquota agevolata;
3. per le **cooperative non sociali**, dall’1.1.2016 resta salva la possibilità di adottare il regime di esenzione per le prestazioni rientranti, sotto il profilo oggettivo, nella disciplina di cui all’art. 10, co. 1, DPR 633/1972.